

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	154
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	169
ALLEGATO 2 (<i>Proposte di riformulazione e riformulazioni</i>)	170
DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	177

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando e il Viceministro per la giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa per consentire al relatore e al Go-

verno di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori sulle proposte emendative presentate.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta svoltasi nella giornata di ieri si era riservata di dichiarare le inammissibilità nella seduta odierna, avendo comunque precisato, su richiesta del deputato Bonafede, di aver considerato ammissibile l'articolo aggiuntivo 21.04 del Governo. Rinvia pertanto alle motivazioni già espresse, in base alle quali il predetto articolo aggiuntivo è stato ritenuto strettamente attinente alla materia del decreto-legge.

Ritiene inoltre che anche gli altri emendamenti presentati possano essere considerati ammissibili alla luce della materia oggetto del decreto, che contiene disposizioni, oltre che relative all'attività delle imprese in crisi, anche in materia di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 20.500 e l'articolo aggiuntivo 21.120 (*vedi allegato 1*), il cui termine per la presentazione di subemendamenti è fissato alle ore 18 di oggi.

David ERMINI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative relative all'articolo 1, esprime parere favorevole sull'emendamento Vignali 1.01, purché riformulato conformemente all'emendamento 4.2 del relatore, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime invece parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite al predetto articolo.

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che detta riformulazione assorbe l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.4. Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vignali 3.1, Nastri 3.7, Mazziotti Di Celso 3.25, sugli identici emendamenti Nastri 3.5 e Vignali 3.2, nonché sull'emendamento Bazoli 3.8, purché riformulati conformemente all'emendamento del relatore 3.9, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), emendamento del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Nastri 3.4 e Vignali 3.3, purché riformulati conformemente alla nuova formulazione dell'emendamento 4.2 del relatore (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Mazziotti Di Celso 3.26. Esprime, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.2, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ottobre 4.03, Businarolo 4.05 e Bazoli 4.01, purché riformulati conformemente alla nuova formulazione dell'emendamento del relatore 4.2 (*vedi allegato 2*). Esprime, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite al predetto articolo.

Relativamente alle proposte emendative concernenti l'articolo 5, esprime parere favorevole sull'emendamento Fabbri 5.10, purché riformulato conformemente all'emendamento 5.2 del relatore, del quale raccomanda l'approvazione. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Colletti 5.5 e Mazziotti 5.11, purché riformulati conformemente all'emendamento Bazoli 5.1, sul quale esprime altresì parere favorevole. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Paglia 5.4, mentre esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite al predetto articolo.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Sulle restanti proposte emendative esprime, invece, parere contrario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7.100, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprimendo, invece, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

Esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 8.

Riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sull'emendamento Bazoli 9.1, purché riformulato conformemente all'emendamento del relatore 9.3, del quale raccomanda l'approvazione. Sulle restanti proposte emendative esprime, invece, parere contrario.

Esprime parere contrario sull'unica proposta emendativa, Bonafede 10.1, relativa all'articolo 10, e su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento Causi 11.03, del quale propone l'accantonamento in ragione della necessità di effettuare approfondimenti istruttori.

Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 13, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 13.100, come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Bazoli 13.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, inoltre, parere favorevole sugli emendamenti Amoddio 13.21 e Sanga 13.13, purché riformulati conformemente alla nuova formulazione dell'emendamento 13.100 del relatore. Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Bazoli 13.30, 13.27 e 13.21, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Sulle restanti proposte emendative esprime, invece, parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 14, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 14.100. Esprime parere favorevole sull'emendamento Amoddio 14.8, purché riformulato conformemente all'emendamento del relatore 14.100. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Causi 14.6, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, infine, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Relativamente all'articolo 15 esprime parere contrario su tutte le proposte emendative ad esso riferite.

Nel passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, sul quale esprime, invece, parere favorevole.

Esprime, parere contrario su tutte le proposte emendative relative all'articolo 18, ad eccezione dell'emendamento 18.0100 del relatore, del quale raccomanda l'approvazione.

Con riferimento all'articolo 19, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 19.100, come riformulato nei

termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli emendamenti Bazoli 19.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 20, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 20.100 e 20.0101, mentre esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Nel passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 21.100, 21.0105, 21.0104 e 21.0103. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ciprini 21.040 e Ferraresi 21.05, purché riformulati conformemente all'emendamento 21.0103 del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Marco Di Lello 21.03, purché riformulato conformemente all'emendamento del relatore 21.0104. Esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 23, esprime parere favorevole sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 23.2 e Bazoli 23.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 23.100. Sulle restanti proposte emendative esprime parere contrario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 17.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere conforme al Governo sugli emendamenti riferiti agli articoli 16 e 17.

Il Viceministro Enrico COSTA, intervenendo sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli, esprime parere conforme a quello del relatore. Si associa alla richiesta del relatore di accantonare l'emendamento Causi 11.03, su cui si riserva di esprimere successivamente il parere, in ragione della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori.

Andrea COLLETTI (M5S), con riferimento all'emendamento del relatore

14.100, rileva la necessità che siano forniti chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui alla lettera *a*), capoverso *0a*), nella parte in cui è prevista la stipulazione di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati. In particolare non ritiene che siano chiari i soggetti chiamati a stipulare la predetta convenzione, e se la stessa possa derogare alle disposizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 82 del 2005. Chiede, inoltre, al relatore e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere contrario sugli emendamenti presentati dai deputati del suo Gruppo all'articolo 14.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Vignali 1.01 e 1.1 e Nastri 1.2, si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 1.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.50, si intende vi abbia rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua firma 1.2, volto a prevedere che la preveducibilità sia riconosciuta nei limiti, dell'attivo. Nel ritenere che tale emendamento sia di assoluto buonsenso, ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Bonafede 1.2 e 1.4.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.8, si intende vi abbia rinunciato. Avverte, inoltre, che gli emenda-

menti Petrini 1.5 e Amoddio 1.6 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 1.012.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.02, si intende vi abbia rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 1.06, rilevando in ogni caso la necessità che siano introdotte disposizioni in materia di concordato di gruppo.

Francesca BUSINAROLO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.05, volto, con riferimento al concordato « in bianco », ad evitare comportamenti strumentali, invita il relatore e i rappresentanti del Governo a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Andrea COLLETTI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Businarolo, anche alla luce dei rilievi emersi nel corso delle audizioni svoltesi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) invita il relatore e i rappresentanti del Governo ad avviare su questo tema un'efficace interlocuzione e un più costruttivo confronto con l'opposizione. Sottolinea infatti che l'emendamento presentato dalla collega Businarolo ha proprio lo scopo di evitare il rischio di strumentalizzazione della procedura, a vantaggio sia dei creditori che dell'azienda in crisi.

David ERMINI (PD), *relatore*, conferma il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Businarolo 1.05 precisando che a seguito dei correttivi introdotti con il decreto legge n. 69 del 2013 il concordato « in bianco » non dà più luogo a comportamenti strumentali.

Francesca BUSINAROLO (M5S) ribadisce che l'emendamento a sua firma, attraverso le modifiche proposte, tra le quali

il pagamento di una somma pari al 15 per cento delle spese necessarie per la procedura e la condanna a pagare una somma da destinare al fondo unico giustizia, nel caso in cui il debitore non presenti la domanda di concordato, persegue la finalità di evitare strumentalizzazioni della procedura.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 1.05.

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo dalla votazione dell'emendamento Chiarelli 1.011, ritenendo che la soglia minima obbligatoria per il concordato liquidatorio ivi prevista, pari al 40 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, sia troppo alta rispetto a quella indicata in altri emendamenti presentati dal suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Chiarelli 1.011.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.010, si intende che abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 2.1 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazziotti 2.4 e Paglia 2.2 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore (*nuova formulazione*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira il proprio emendamento 2.5.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.2, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 2.2.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), nell'illustrare le finalità dell'emendamento a sua firma 2.6, sul quale il relatore e i rappresentanti del Governo hanno espresso in precedenza parere contrario, chiede che lo stesso venga accantonato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alla richiesta del collega Mazziotti Di Celso, dichiarando di condividere le finalità dell'emendamento 2.6.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in assenza di obiezioni del relatore e dei rappresentanti del Governo, avverte che l'emendamento Mazziotti Di Celso 2.6 si intende accantonato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.3, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 2.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.1, si intende vi abbiano rinunciato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 3.20.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) ritira l'emendamento Paglia 3.11 del quale è cofirmatario.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ritira l'emendamento a sua firma 3.22 ed accetta la riformulazione del proprio emendamento 3.25 proposta dal relatore.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 3.8 proposta dal relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) stigmatizza il fatto che non sia stato consentito ai membri della Commissione di disporre di un congruo lasso di tempo per valutare approfonditamente la nuova formulazione dell'emendamento 3.9 del relatore. Prean-

nuncia pertanto il voto contrario dei deputati del suo gruppo sull'emendamento in questione.

La Commissione approva gli identici emendamenti 3.9 del relatore (*nuova formulazione*), Mazziotti Di Celso 3.25 (*nuova formulazione*) e Bazoli 3.8 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il suo emendamento 3.13, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.12, 3.5 e 3.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 3.16, richiama l'attenzione su quello che ritiene essere un comportamento poco corretto di alcuni colleghi, che hanno presentato proposte emendative senza presenziare alla relativa discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.16.

Donatella FERRANTI (PD) avverte che i lavori della Commissione riprenderanno 15 minuti dopo il termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

Mercoledì 15 luglio 2015. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando, il Viceministro per la giustizia Enrico Costa e il sottosegretario per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 21.05.

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

C. 3201 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che da ultimo è stato esaminato l'emendamento Bonafede 3.16. Si riprende, quindi, dall'emendamento Paglia 3.10.

David ERMINI (PD), *relatore*, segnala di aver modificato il proprio parere sugli emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18. Pertanto su tali proposte emendative annuncia di esprimere parere favorevole, purché riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, inoltre, parere favorevole anche sull'emendamento Bonafede 13.17, purché riformulato conformemente all'emendamento Causi 14.6 nella nuova formulazione (vedi allegato 2).

Alfonso BONAFEDE (M5S) accetta la riformulazione del suo emendamento 13.17.

Il Viceministro Enrico MORANDO annuncia di modificare il parere favorevole espresso sull'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, in quanto da un ulteriore approfondimento è risultata la carenza di copertura finanziaria.

David ERMINI (PD), *relatore*, alla luce di quanto rappresentato dal Viceministro Morando, chiede di accantonare l'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, per poter valutare se sia possibile una eventuale riformulazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO, esprime parere contrario sull'emendamento Causi 11.03 sul quale si era riser-

vato di esprimere il parere nella seduta antimeridiana.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere conforme al Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 3.10.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.23, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 3.17 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ruminato 3.17.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 3.24, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.14.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 3.19 in materia di proposta di concordato e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Ruminato 3.19.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 3.4 e 3.3, avverte che si intende vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 3.15 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 3.15.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 3.18.

Alfredo BAZOLI (PD) dichiara di fare proprio l'emendamento Mazziotti 3.26.

La Commissione approva l'emendamento Mazziotti 3.26 (*vedi allegato 3*).

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio emendamento 3.01 in materia di silenzio assenso e ne raccomanda l'approvazione.

David ERMINI (PD), *relatore*, conferma l'invito al ritiro della proposta emendativa Businarolo 3.01 in quanto sostanzialmente ricompresa nella nuova formulazione dell'emendamento 4.2 del relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva che seppure il principio dell'emendamento della collega Businarolo sia assorbito nella nuova formulazione dell'emendamento 4.2 del relatore, comunque tale principio appare troppo mitigato. Chiede pertanto che l'emendamento sia messo in votazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Businarolo 3.01 e gli identici emendamenti Bonafede 4.4 e Rubinato 4.5.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.01, così come proposta dal relatore.

Francesca BUSINAROLO (M5S) accetta la riformulazione del proprio emendamento 4.05, così come proposta dal relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.03, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 4.2 (*nuova formulazione*) e gli identici emendamenti Businarolo 4.05 (*nuova formulazione*) e Bazoli 4.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara che a seguito dell'approvazione de-

gli identici emendamenti 4.2 (*nuova formulazione*), Businarolo 4.05 (*nuova formulazione*) e Bazoli 4.01 (*nuova formulazione*) non verrà posto in votazione l'emendamento Bazoli 4.1.

Costata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.02, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S), sottoscrive l'emendamento Fantinati 4.04.

David ERMINI, *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Fantinati 4.04, suggerendo eventualmente di presentare un ordine del giorno sulla materia in Aula o di esaminare la materia in un altro specifico provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, osserva che il tema affrontato dall'emendamento Fantinati 4.04 è già affrontato in un decreto legislativo attuativo della delega fiscale. Per tali ragioni, invita al ritiro della proposta emendativa.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritira l'emendamento Fantinati 4.04 da lui sottoscritto riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 4.06, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Annuncia che l'emendamento Moretto 4.03 è stato ritirato dal proponente.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 4.01, 4.04 e 4.05, 4.02 e 5.10, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la riformulazione proposta dal relatore al suo emendamento 5.5.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bazoli 5.1 e Colletti 5.5 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emen-

damento Mazziotti 5.11, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiara che gli emendamenti Paglia 5.4 e Businarolo 5.4 non saranno posti in votazione a seguito dell'approvazione gli identici emendamenti Bazoli 5.1 e Colletti 5.5 (*nuova formulazione*).

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 5.3.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 5.9.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede al rappresentante del Governo e al relatore chiarimenti in merito alla disposizione che il proprio emendamento 5.6 mira a sopprimere.

David ERMINI, *relatore*, dichiara che dopo una ulteriore riflessione ha mutato il parere sull'emendamento Colletti 5.6, sul quale esprime parere favorevole.

Il Viceministro Enrico MORANDO dichiara di non modificare il parere espresso sull'emendamento Colletti 5.6 che pertanto rimane contrario.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che la disposizione, così come formulata, appare troppo generica.

Francesca BUSINAROLO (M5S) auspica che il Governo possa modificare il proprio parere uniformandosi alla decisione del relatore.

David ERMINI (PD), *relatore*, dopo un ulteriore approfondimento, esprimere parere contrario sull'emendamento Colletti 5.6.

Alfredo BAZOLI (PD) osserva che la norma oggetto dell'emendamento 5.6 non si presta a particolari problemi e pertanto ritiene la posizione del Governo corretta.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la norma dovrebbe essere più specifica e lamenta il fatto che il Governo non abbia

spiegato quali siano le modalità con le quali debba avvenire la verifica oggetto della disposizione.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) osserva come la disposizione che l'emendamento mira a sopprimere non desti problemi.

David ERMINI (PD), *relatore*, propone, acconsentendovi la Commissione, di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5 non ancora esaminati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 6.5, Paglia 6.2 e 6.4.

Francesca BUSINAROLO (M5S) illustra il proprio emendamento 6.6 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Businarolo 6.6.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla *ratio* dell'emendamento 6.1 del relatore come riformulato, rilevando come non sia del tutto chiaro il suo ambito di applicazione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal collega Bonafede, osserva come la predetta proposta emendativa sia del tutto confligente con i principi di diritto che regolano la specifica materia, dal momento che le disposizioni ivi contenute, di fatto, anticipano gli effetti di una sentenza revocatoria.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiarisce che la *ratio* della proposta emendativa è quella di consentire, mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'acquisizione al patrimonio del fallimento di beni oggetto di atti di trasferimento a titolo gratuito. Sottolinea, infatti, che la disposizione si colloca in diverso ambito di applicazione rispetto alla disciplina relativa alla revocatoria fallimentare.

Alfredo BAZOLI (PD) si associa alle considerazioni della presidente.

Alfonso BONAFEDE (M5S) manifesta perplessità in ordine al previsto riferimento, nell'emendamento in questione, alla sentenza di accertamento dell'inefficacia degli atti di trasferimento a titolo gratuito posti in essere dal debitore.

David ERMINI (PD), *relatore*, precisa che trattasi di una semplice facoltà, al di fuori dei casi di applicazione della revocatoria fallimentare.

Franco VAZIO (PD) si associa alle considerazioni del relatore e della presidente, evidenziando come la disposizione si collochi in diverso ambito di applicazione rispetto alla revocatoria fallimentare.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva che le disposizioni contenute nell'emendamento 6.1 del relatore appaiono del tutto sistematiche rispetto ai principi che disciplinano la materia.

Alfredo BAZOLI (PD) propone di riformulare ulteriormente l'emendamento 6.1 del relatore, sopprimendo l'incidentale riferimento alla sentenza di accertamento dell'inefficacia degli atti di trasferimento a titolo gratuito dei beni acquisiti al patrimonio del fallimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, concorda con il deputato Bazoli e, quindi, riformula ulteriormente l'emendamento 6.1 (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento 6.1 del relatore, come ulteriormente riformulato (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio articolo aggiuntivo 6.01 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto al relatore di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene di confermare il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rubinato 6.01.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 6.01.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*), indi respinge l'emendamento Bonafede 7.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 7.01 e 8.2, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafede 8.3 e Rubinato 8.8.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 8.1 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 8.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento Chiarelli 8.3, si intende che vi abbia rinunciato.

Simonetta RUBINATO (PD) illustra il proprio emendamento 8.7 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Rubinato 8.7.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 9.4 e ne raccomanda l'approvazione. Nel rilevare che l'articolo 9 del provvedimento in esame rappresenti un vero e proprio « regalo » ai grandi istituti bancari, evidenzia infatti che nel corso delle audizioni svoltesi sono emersi rilevanti profili di criticità sulle disposizioni ivi contenute, da ritenersi, oltre che illogiche, palesemente incostituzionali.

David ERMINI (PD), *relatore*, precisa che il suo emendamento 9.3 è volto proprio a superare i profili di criticità testé evidenziati dal collega Bonafede. Ritiene, in ogni caso, che l'articolo 9 del provvedimento in discussione contenga disposizioni di fondamentale importanza per agevolare la ripresa e lo sviluppo economico.

La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 9.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.4, si intende che vi abbia rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 9.2.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 9.1 proposta dal relatore.

Alfonso BONAFEDE (M5S) preannuncia, a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 9.3 (*nuova formulazione*) del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 9.3 del relatore (*nuova formulazione*) e Bazoli 9.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 9.3, si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafede 10.1 e Sannicandro 11.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 11.02, si intende che vi abbia rinunciato.

Giuseppe BERRETTA (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Causi 11.03, rilevando l'opportunità di una sua

eventuale riformulazione. Chiede pertanto che il predetto emendamento venga accantonato.

Il Viceministro Enrico MORANDO non ha obiezioni a che si proceda all'accantonamento dell'emendamento Causi 11.03.

David ERMINI (PD), *relatore*, concorda il rappresentante del Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto dell'orientamento del relatore e del Governo, avverte che si intendono accantonati tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 11.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 12.3 e ne raccomanda l'approvazione.

Andrea COLLETTI (M5S) intervenendo per illustrare la *ratio* dell'emendamento Bonafede 12.3, da lui sottoscritto, esprime perplessità circa la disposizione che esso mira a sopprimere.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonafede 12.3 e Paglia 12.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 12.2, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Franco VAZIO (PD) illustra l'emendamento Causi 12.04, di cui è cofirmatario, e chiede al relatore di accantonarlo per un ulteriore approfondimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Causi 12.04.

Franco VAZIO (PD) ritira l'emendamento Causi 12.04.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti Chiarelli 12.05 e 12.04, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) interviene sul proprio emendamento 13.14 volto a sopprimere la disposizione che prevede che il precetto debba contenere l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento conducendo con i creditori un accordo o proponendo un piano del consumatore.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) chiede l'utilità della disposizione che l'emendamento mira a sopprimere.

Andrea COLLETTI (M5S) osserva, in proposito alla disposizione che l'emendamento Colletti 13.14 mira a sopprimere, che l'eccesso di informazioni è più deleterio della scarsità di informazioni per chi non ha le competenze per decodificarle.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 13.14.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.2.

Sofia AMODDIO (PD) ritira il proprio emendamento 13.20.

Walter VERINI (PD) ritira il proprio emendamento 13.22.

La Commissione respinge l'emendamento Paglia 13.12.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.5, avverte che si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento 13.100 del relatore (*nuova formulazione*) esprime perplessità, in particolare sulla lettera *d*) dell'emendamento.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alla riflessione dell'onorevole Colletti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che l'onorevole Amoddio ha accettato la riformulazione del proprio emendamento 13.21, come proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti 13.100 (*nuova formulazione*) del relatore e Amoddio 13.21 (*nuova formulazione*).

Giuseppe BERRETTA (PD) chiede al relatore di modificare il proprio parere sull'emendamento 13.22 da lui presentato, anche in considerazione del fatto che sarebbe disponibile ad accogliere una riformulazione.

David ERMINI (PD) dichiara di esprimere parere favorevole sull'emendamento Beretta 13.4 e Bazoli 13.22, purché riformulati nella maniera che illustra (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.22.

Giuseppe BERRETTA (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.4.

La Commissione, approva gli emendamenti Bazoli 13.22 (*nuova formulazione*) e Beretta 13.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Andrea COLLETTI (M5S) ritira il proprio emendamento 13.15.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione proposta dal relatore al proprio emendamento 13.1.

La Commissione, con distinte votazione, approva l'emendamento Bazoli 13.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Paglia 13.8 e 13.11.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.23.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 13.16.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.24.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 13.10 e 13.9.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.25.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 13.19 e 13.36, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.30 proposta dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bazoli 13.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Paglia 13.7 e 13.6.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.26.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.41, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Alfredo BAZOLI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 13.27 proposta dal relatore e ritira il proprio emendamento 13.28.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 13.27 (*nuova formulazione*). (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei proponenti degli emendamenti 13.13, 13.40, 13.7, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Comunica che l'emendamento Sanga 13.13 è non sarà posto in votazione a seguito dell'approvazione dall'emendamento 13.100 del relatore (*nuova formulazione*).

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 13.29.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Bazoli 13.21, come proposto di riformulare, manifesta perplessità sulla disposizione di cui alla lettera *gg*), capoverso 521-*bis*, n. 1, lettera *b*). Propone, pertanto, di riformulare la modifica del primo comma dell'articolo 521-*bis*, prevedendo che dopo le parole dopo le parole : « la sede » siano aggiunte le seguenti: « o, in mancanza a quello più vicino ».

Alfredo BAZOLI (PD) concorda con la riformulazione testè proposta dal collega Colletti.

David ERMINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal collega Colletti.

La Commissione approva l'emendamento Bazoli 13.21, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva che sono assenti i presentatori degli identici emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18, sui quali il relatore ha espresso parere favorevole ove riformulati.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Abrignani 13.35.

Alessandro ZAN (PD) sottoscrive l'emendamento Sanga 13.18.

Alfredo BAZOLI (PD) esprime perplessità sugli identici emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18 come riformulati, ritenendo che le disposizioni di cui all'articolo 13 non debbano essere oggetto di modifiche.

Andrea COLLETTI (M5S) non accetta la riformulazione, proposta dal relatore, dell'emendamento Abrignani 13. 35, testè sottoscritto.

David ERMINI (PD), *relatore*, nel prendere atto delle perplessità emerse nel corso del dibattito, esprime parere contrario sugli emendamenti Abrignani 13.35 e Sanga 13.18.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira l'emendamento Abrignani 13.35.

Alessandro ZAN (PD) ritira l'emendamento Sanga 13.18.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 13.01, si intende che vi abbia rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 14.2 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso dal relatore e dai rappresentanti del Governo.

Il Viceministro Enrico COSTA, pur condividendo in linea generale le finalità perseguite dalla proposta emendativa, ritiene che le disposizioni ivi contenute presentino rilevanti profili di criticità sul piano della tutela della *privacy*. Ritiene pertanto di confermare il parere contrario in precedenza espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 14.2.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 14.3 e ne raccomanda l'approvazione. Chiede pertanto di riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il Viceministro Enrico COSTA conferma il parere contrario sull'emendamento Colletti 14.3.

Alfonso BONAFEDE (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sull'emendamento Colletti 14.3, ritenendo che lo stesso apporti rilevanti modifiche, in senso migliorativo, alle disposizioni di cui all'articolo 14.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 14.3 e approva gli identici emendamenti 14.100 del relatore e Amoddio 14.8, come riformulato (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 14.1.

Alfredo BAZOLI (PD) ritira il proprio emendamento 14.9.

Andrea COLLETTI (M5S) illustra il proprio emendamento 14.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione approva gli identici emendamenti Causi 14.6 (*nuova formulazione*) e, e Bonafede 13.17 (*nuova formulazione*) indi respinge l'emendamento Colletti 14.4.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 14.7 e 14.10, si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 15.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi 15.01 e 15.01, si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pesco 16.10, del quale è cofirmatario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la Commissione terminerà l'esame delle proposte emendative nella giornata di domani, non essendo nelle condizioni di concludere la discussione nella seduta odierna.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) propone di concludere nella seduta odierna l'esame di tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione di quelli per quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti.

Walter VERINI (PD) rileva la necessità che la Commissione prosegua l'esame degli emendamenti nella seduta odierna, per poi riconvocarsi eventualmente nella giornata di domani, in orario antimeridiano per terminare l'esame dei rimanenti emendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) evidenzia che il MoVimento 5 Stelle non sta mettendo in atto pratiche di tipo ostruzionistico, manifestando pertanto la disponibilità del suo gruppo a proseguire eventualmente i lavori nella seduta odierna.

Il Viceministro Enrico MORANDO si dichiara favorevole a continuare l'esame del provvedimento osservando che proprio gli articoli attualmente all'esame, il 16 ed il 17, sono quelli di cui si è occupato il Ministero dell'economia e delle finanze. Desidera ribattere all'affermazione dei deputati del MoVimento 5 Stelle secondo i quali l'articolo 16 contiene un regalo alle banche. Non ritiene fondato tale giudizio e ricorda che la prova di ciò si trova nella relazione tecnica, dalla quale si evince che l'articolo 16 recupera gettito. Non c'è bisogno di copertura come dimostra la relazione tecnica. Opinione del Governo è che se la politica monetaria ultraespansiva della BCE non riesce a diventare credito sufficiente per le imprese avviene anche perché il livello delle sofferenze bancarie in Italia è montato elevato e perché non c'è un mercato delle sofferenze bancarie. Se c'è qualcuno che riceve un regalo da questo articolo sono le imprese che oggi non ricevono credito dalle banche perché troppo rischioso fargli credito. Per tali ragioni conferma il parere contrario sugli emendamenti che modificano questo articolo.

Andrea COLLETTI (M5S) Osserva che le affermazioni del Viceministro Morando gli ricordano quando alcuni mesi fa si diceva che la BCE dava crediti a tasso basso alle imprese. Ma in realtà tale norma non è andata a favore di imprese private e artigiani. Ma ha rappresentato un motivo di guadagno per le banche che hanno incamerato utili e dato perdite a correntisti. Ritiene che dalla relazione tecnica emerge che tali favori non sono rivolti esclusivamente banche ma anche al Governo che incassa utili immediati e scarica le prime perdite a decorre dal 20198, primo anno successivo alle prossime elezioni.

Alfonso BONAFEDE (M5S) pur apprezzando l'intervento del Viceministro Morando dichiara di non dividerne la logica politica espansiva.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 16.10, 16.16, 16.15 e 16.11, Paglia 16.3, Pesco 16.14, 16.12, 16.13, 16.60, 16.71, 16.70, 16.21, 16.22 e 16.20 e Paglia 16.2.

Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva che l'emendamento Pesco 16.17 ha un impatto sulla logica del Governo inferiore ai precedenti, pertanto chiede ai rappresentanti del Governo di rivalutarlo al fine di ottenere il parere favorevole per l'esame dell'Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 16.17, 16.18 e 16.19 e Sisto 16.23.

Simonetta RUBINATO (PD), intervenendo sul proprio emendamento 16.1 osserva che esso si riferisce ad un tema, quello della nota di variazione ai fini IVA, molto caro agli imprenditori e ne raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che il problema affrontato dall'emendamento è molto avvertito dal Governo che il tema era già stato affrontato

in uno dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale esattamente nei termini proposti dall'emendamento. Confermando la volontà del Governo ad una soddisfazione soddisfacente per le imprese e per l'erario della problematica, invita la presentatrice dell'emendamento a ritirarlo al fine di poter presentare un ordine del giorno sulla materia in Assemblea.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 16.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il relatore ha chiesto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Boccia 16.01, alla luce dell'espressione del parere contrario da parte del Governo al fine di un ulteriore approfondimento.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il proprio emendamento 17.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti 17.01, 17.02, 18.3, 18.4 e 18.02, avverte che si intende che vi abbiano rinunciato.

Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento Colletti 18.2, da lui sottoscritto, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 18.2.

David ERMINI (PD) chiede di accantonare l'emendamento Berretta 18.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che l'emendamento Verini 18.01 è stato ritirato da presentatore.

La Commissione approva l'emendamento 18.0100 del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana convocata giovedì 16 luglio 2015.

La seduta termina alle 01.45.

ALLEGATO 1

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 20.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 54, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole « 15 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto ».

20. 500. Il Relatore.

ART. 21.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« ART. 21-bis.

1. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente comma:

« Le articolazioni centrali o periferiche del Ministero della giustizia e i Comuni sedi degli uffici giudiziari possono stipulare accordi o convenzioni per porre a

carico di questi ultimi le spese di manutenzione e di custodia dei locali ad uso degli uffici giudiziari, nonché le spese del servizio telefonico. Le predette convenzioni possono avere ad oggetto esclusivamente le spese relative al periodo compreso tra il 1 settembre 2015 e il 31 dicembre 2016 e devono essere concluse nel rispetto di accordi e convenzioni quadro stipulati tra il medesimo Ministero e l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. Con i predetti accordi e convenzioni quadro sono fissati i parametri per la quantificazione delle spese di cui al periodo precedente. Il rimborso delle spese di cui al presente comma è dovuto comunque non oltre il limite massimo del dieci per cento delle disponibilità di bilancio iscritte, per gli anni 2015 e 2016, sul capitolo 1550 UdV 1.2 giustizia civile e penale del bilancio del Ministero della giustizia ».

21. 0120. Il Relatore.

ALLEGATO 2

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE E RIFORMULAZIONI**

ART. 2.

Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

« Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni. »;

b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere. ».

2. 1. (nuova formulazione). Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari »;

b) al comma 5, lettera a), le parole: « il proprio dissenso » sono sostituite dalle seguenti: « il proprio voto ».

3. 9. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno

il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-*bis*) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. »;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi »;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale ».

4. 2. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 6.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza di accertamento dell'inefficacia. Nel caso di cui al presente comma ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36 ».

6. 1. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-*bis*) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

« Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. »;

a-*ter*) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la

finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. »;

a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo. ».

7. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 13.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *cc)* inserire le seguenti:

cc-bis) All'articolo 591-*ter* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* »;

cc-ter) l'articolo 614-*bis* è sostituito dal seguente titolo: « Titolo IV-*bis*. Delle misure di coercizione indiretta. ART. 614-*bis* (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

b) dopo la lettera *d)* aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 521-*bis*, al primo comma, le parole « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche »;

c) alla lettera *ee)*, capoverso ART. 631-*bis*, dopo le parole « dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

d) alla lettera *ff)*, il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « o alle quali le stesse possono accedere » sono soppresse;

b) le parole « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento ».

13. 100. (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: « Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma ».

13. 1. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole « di assegnazione » sono inserite le seguenti: « se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo »;

m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole « , primo comma, » sono soppresse;

m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo ».

13. 30. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole: il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, inserire le seguenti: l'offerta minima,.

Conseguentemente al comma 1, lettera s), al numero 2), sostituire le parole da: Se la gara a per primo con le seguenti: Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

Conseguentemente alla lettera s) aggiungere il seguente numero 4): è aggiunto un ultimo comma: « Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state pre-

sentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 ».

13. 27. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera ff) inserire le seguenti:

gg) all'articolo 521-bis:

1) al primo comma dopo le parole « la sede » sono aggiunte le seguenti: « o, in mancanza, a quello più vicino »;

2) al quarto comma:

a) dopo le parole « accertano la circolazione dei beni pignorati » aggiungere « o comunque li rinvergono »;

b) le parole « autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il » sono sostituite da « più vicino al »;

3) dopo il comma 6, aggiungere il comma:

6-bis. « In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. »;

13. 21. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole « proposta per vizi procedurali » sono aggiunte le seguenti: « fondati su prova scritta verificata dal giudice »

* **13. 35.** Abrignani, Santelli.

Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole « proposta per vizi procedurali » sono aggiunte le seguenti: « fondati su prova scritta verificata dal giudice »

* **13. 18.** Sanga.

ART. 14.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. »

14. 6. (nuova formulazione) Causi.

ART. 19.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:

01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;

b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), capoverso *1-bis*, le parole: « nel rispetto della » sono sostituite dalle seguenti: con le modalità previste dalla;

2) dopo il numero 1) è inserito il seguente:

1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: « dal comma *9-bis* » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo *16-decies* »;

3) il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al comma *9-bis*, dopo la parola: « difensore » sono inserite le seguenti: « il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente »; dopo le parole: « presenti nei fascicoli informatici » sono aggiunte le parole: « o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche »; dopo le parole: « firma digitale del cancelliere » sono aggiunte le seguenti: « di attestazione di conformità all'originale »;

4) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:

2-bis) al comma *9-septies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo *169-quinquies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile. »;

2-ter) dopo il comma *9-septies* è inserito il seguente:

« *9-octies*. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. ».

2-quater) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione an-

che di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente. ».

c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al capoverso ART. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;

b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;

c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;

d) il terzo periodo è soppresso;

2) al capoverso ART. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;

b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle speci-

fiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e, sono considerati pubblici ufficiali dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, ad ogni effetto.

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, dopo le parole « comunicazioni telematiche, » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso il Ministero della giustizia, »;

b) all'articolo 71, dopo le parole « di concerto con » sono aggiunte le seguenti: « »il Ministro della giustizia e con ».

19. 100. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), il n. 1) è sostituito dal seguente:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico d ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità ».

19. 2. (nuova formulazione) Bazoli.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis* Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'articolo 3-*bis* comma 2 le parole « attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono sostituite dalle seguenti: « attestan-

done la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

19. 7. *(nuova formulazione)* Bazoli.

ALLEGATO 3

DL 83/2015: Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. C. 3201 Governo.**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 2

Al comma 1, capoverso 163-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

« Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo di azienda o di specifici beni. »;

b) al secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

1) il primo periodo è soppresso;

2) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma, che le offerte devono prevedere. ».

2. 1. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 3

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « il proprio dissenso » con le seguenti: « il proprio voto.

* **3. 9.** *(nuova formulazione)* Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « il proprio dissenso » con le seguenti: « il proprio voto.

* **3. 25.** *(Nuova formulazione)* Mazziotti Di Celso.

Al comma 1, lettera c), secondo capoverso, sostituire il primo periodo è con il seguente: Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;

b) al comma 5, lettera a), sostituire le parole: « il proprio dissenso » con le seguenti: « il proprio voto ».

3. 8. (Nuova formulazione) Bazoli.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 181, primo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n.267, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle parole: « nove mesi ».

3. 26. Mazziotti Di Celso.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta »

sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. »;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi »;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale ».

4. 2. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. »;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172. »;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-*bis*) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle inda-

gini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni. »;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

« Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi »;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale ».

4. 05. *(Nuova formulazione)* Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 160, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* »;

b) all'articolo 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, lettera e), dopo le parole: « adempimento della proposta » sono aggiunte le seguenti: « in ogni caso, la

proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.»;

2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.»;

c) all'articolo 163, secondo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

d) all'articolo 165, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.»;

e) all'articolo 172, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi»;

f) all'articolo 178 il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.».

* **4. 01.** (Nuova formulazione) Bazoli.

ART. 5.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento».

* **5. 1.** Bazoli.

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al terzo comma sono eliminate le parole: «durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento».

* **5. 5.** (Nuova formulazione) Colletti, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

ART. 6

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36»

6. 1 (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 7

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Salvo che non ricorrano giustificato motivi, ogni acconto liquidato dal tribu-

nale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. »;

a-ter) all'articolo 43, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente di corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. »;

a-quater) all'articolo 169, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo. ».

7. 100. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 9

Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;

b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: *previo accertamento, aggiungere le seguenti:*, avvalendosi ove occorra di un ausiliario;

c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: *La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.*

9. 3. Il Relatore.

Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, sopprimere il quarto periodo;

b) al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: *previo accertamento, aggiungere le seguenti:*, avvalendosi ove occorra di un ausiliario;

c) dopo il settimo comma, aggiungere il seguente: *La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.*

9. 1. *(Nuova formulazione)* Bazoli.

ART. 13

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *cc)* inserire le seguenti:

cc-bis) All'articolo 591-*ter* l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: *Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies;*

cc-ter) l'articolo 614-*bis* è sostituito dal seguente titolo: *« Titolo IV-bis. Delle misure di coercizione indiretta. ART. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.*

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche »;

c) alla lettera ee), capoverso ART. 631-bis, dopo le parole « dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

d) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « o alle quali le stesse possono accedere » sono soppresse;

b) le parole « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento ».

***13. 100.** (nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:

cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies;

cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo: « Titolo IV-bis. Delle

misure di coercizione indiretta. ART. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.

Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile »;

b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole « Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue » sono sostituite dalle seguenti: « Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche »;

c) alla lettera ee), capoverso ART. 631-bis, dopo le parole « dal giudice » sono aggiunte le seguenti: « per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

d) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « o alle quali le stesse possono accedere » sono soppresse;

b) le parole « , nel pubblico registro automobilistico » sono soppresse;

c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento ».

***13. 21.** (nuova formulazione) Amoddio.

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, alle parole: Su istanza del creditore » è premessa la seguente: Anche

***13. 22.** (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), primo capoverso, alle parole: Su istanza del creditore » è premessa la seguente: Anche

***13. 4.** (nuova formulazione) Berretta.

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: « Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma ».

***13. 1.** (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole « di assegnazione » sono inserite le seguenti: « se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo »;

m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole « , primo comma, » sono soppresse;

m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo

13. 30. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, lettera p), numero 2), dopo le parole il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, inserire le seguenti: l'offerta minima,.

Conseguentemente al comma 1, lettera s), al numero 2), sostituire le parole da Se la gara a per primo con le seguenti: Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione.

Conseguentemente alla lettera s) aggiungere il seguente numero 4): è aggiunto un ultimo comma: « Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 ».

13. 27. (nuova formulazione) Bazoli.

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

dopo la lettera ff) inserire le seguenti:

gg) all'articolo 521-bis:

1) al primo comma dopo le parole « la sede » sono aggiunte le seguenti: « o, in mancanza, a quello più vicino »;

2) al quarto comma:

a) dopo le parole « accertano la circolazione dei beni pignorati » aggiungere « o comunque li rinvengono »;

b) le parole « autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il » sono sostituite da « più vicino al »;

3) dopo il comma 6, aggiungere il comma 6-*bis*: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. »;

13. 21. (nuova formulazione) Bazoli.

ART. 14

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 155-*quater*, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-*bis* del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.

Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e)

del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-*bis* del codice. »;

2) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:

2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-*quater*, primo comma.

3) dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 159-*bis*, inserire il seguente:

ART. 159-*ter*.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a

ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-*ter*.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

4) alla lettera *c*), capoverso 161-*quater*, primo periodo, sostituire le parole « del creditore precedente » con le seguenti: « del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

b) al comma 3, alla lettera *a*), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-*ter* o dell'articolo 159-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ».

***14. 100.** Il relatore.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a*) è premessa la seguente:

« *0a*) all'articolo 155-*quater*, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-*bis* del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.

Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera *e*) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-*bis* del codice. »;

2) alla lettera *a*), il numero 2 è sostituito dal seguente:

2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-*quater*, primo comma.

3) dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 159-*bis*, inserire il seguente:

ART. 159-*ter*.

(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-*bis*, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter.

Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.

4) alla lettera c), capoverso 161-*quater*, primo periodo, sostituire le parole « del creditore procedente » con le seguenti: « del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo »;

b) al comma 3, alla lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile ».

14. 8. *(nuova formulazione)* Amoddio.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di proce-

dura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. ».

14. 6. *(nuova formulazione)* Causi.

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima. »

13. 7. *(nuova formulazione)* Bonafede.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

ART. 18-bis.

(Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria).

1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.

18. 0100. Il Relatore.